



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

## DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04.01.2016

### IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

**Oggetto: Impegno presuntivo a titolo di anticipazione a valere sui fondi della Delibera Cipe n. 22/2015, a favore del Comune dell'Aquila per i compensi del personale a tempo determinato in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila pari a una mensilità – gennaio 2016**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevedeva l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevedeva che l'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determinava in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Vista** la L. 134/2012 che dispone, all'art. 67 ter, comma 3, la dotazione di n. 50 unità di personale per ciascun Ufficio, di cui 25 a tempo determinato;

**Vista** la L. 134/2012 che dispone, all'art. 67 sexies, comma 1, che dispone la copertura finanziaria per le annualità 2013, 2014, 2015 del personale a tempo determinato;

**Dato atto** che la legge di stabilità 2016, è intervenuta con i commi da 434 a 437, art. 1, di seguito riportati:

*“434. Il termine di un triennio, di cui all’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.*

*434. Identico.*

*435. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.*

*436. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui ai commi 434 e 435, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*437. Gli oneri di cui al comma 436 comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.”*

**Dato atto** che il CIPE nella seduta del 23.12.2015, ha approvato l’assegnazione dell’ulteriore somma di euro 11.978.229,91 per il finanziamento, nell’anno 2016, dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione. Tali risorse si aggiungono a quelle già assegnate e trasferite di cui alla delibera CIPE 22/2015;

**Preso atto** che tale Delibera CIPE non è ancora efficace in quanto soggetta al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti;

**Dato atto** che tali risorse sono finalizzate anche al rifinanziamento dei titolari dei due Uffici Speciali e del personale a tempo determinato degli Uffici Speciali;

**Dato atto** che nelle more della effettiva assegnazione delle risorse deliberate dal CIPE, il Responsabile della Struttura di Missione, Dott. Giampiero Marchesi, con nota prot. n. SMAPT 866 P-4.24.22 del 28.12.2015, ha comunicato, al fine di dare continuità alle attività dell’Ufficio Speciale dell’Aquila in ordine alle risorse finanziarie necessarie a tali scopi, di attingere ai fondi ancora disponibili secondo quanto disposto con la legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 437, e conseguente delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015;

**Considerato** che con nota del Coordinatore della Struttura di Missione, prot. n. SMAPT 866 P-4.24.22 del 28.12.2015, si rileva l’assoluta importanza di dare certezza al processo di ricostruzione

in corso, evitando l'interruzione delle attività e della funzionalità dell'Ufficio, anche nelle more del perfezionamento formale delle decisioni assunte dal CIPE nella citata seduta del 23 dicembre u.s. e del completamento delle dette procedure di nomina dei titolari;

**Richiamata** la nota prot. nr. 18493/USRA del 30.12.2015 indirizzata al Settore Risorse Umane e al Settore Ragioneria del Comune dell'Aquila, al fine di verificare eventuali economie giacenti sulla contabilità del Comune dell'Aquila, destinate alla liquidazione delle competenze del personale a tempo determinato in avvalimento presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila;

**Preso atto** che il Comune dell'Aquila non ha ancora risposto formalmente alla nota precedente, ma tuttavia ha inviato in modo informale la quantificazione della costo del suindicato personale per il mese di gennaio 2016, per un importo di euro 67.253,86;

**Ritenuto necessario**, alla luce dei provvedimenti su citati di assicurare la dovuta continuità alle attività dell'USRA, anche attraverso il personale assunto a tempo determinato, per non interrompere i processi di ricostruzione;

**Ritenuto** pertanto di dover impegnare presuntivamente, a titolo di anticipazione, la somma di euro 67.253,86 a favore del Comune dell'Aquila, a valere sulle risorse finanziarie disponibili con Delibera CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015, da destinare al pagamento dei compensi dovuti al personale assunto a tempo determinato presso l'USRA (25 unità di personale) pari a una mensilità, gennaio 2016;

**Tenuto conto** che con la presente determinazione di impegno si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE 22 del 20 febbraio 2015, alla voce “assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata” e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

### **Determina**

1. di impegnare presuntivamente la somma di € 67.253,86 (euro sessantasettemiladuecentocinquattare/86), a titolo di anticipazione a favore del Comune dell'Aquila per il pagamento dei compensi dovuti al personale assunto a tempo determinato presso l'USRA (25 unità di personale) per il pagamento dello stipendio pari a una mensilità, al lordo di ogni onere;
2. che l'impegno derivante dalla presente determinazione è a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE 22 del 20 febbraio 2015, alla voce “assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata” e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità

L'Aquila, 4 gennaio 2016

**Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila  
Ing. Raniero Fabrizi**